

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
SEZ. I CIVILE

15 GENNAIO 2005, N. 729

PRESIDENTE: PROTO

RELATORE: PLENTEDA

PARTI: P.P.

(Avv. Maranella)

COOP. LAMIONE

(Colapinto)

Danno • Danno non patrimoniale • Lesione della reputazione

• Accertamento del reato di diffamazione • Necessità • Non sussiste

Il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabilità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod. civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185, cod. pen., comprende tutte le fattispecie corrispon-

denti nella loro oggettività all'astratta previsione di una figura di reato; inoltre il danno non patrimoniale non può essere identificato soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato, ma va inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente dalla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.

Con atto 20 aprile 1996 P.P. convenne dinanzi al Tribunale di Bari la cooperativa edilizia Lamione a r. l. e i componenti del suo consiglio di amministrazione P.L., presidente, e D.I.M. e D.S.C.F. consiglieri, perché fossero condannati in solido a risarcire i danni da lui subiti in L. 1.200.000.000 e fossero liberati i suoi beni dall'ipoteca in favore della cooperativa, ampiamente garantita da un pignoramento immobiliare.

Dedusse di avere acquistato nel 1969 un suolo in Bitonto, di averlo lotizzato per realizzare un complesso immobiliare di 24 unità, di avere proceduto ai lavori relativi e di avere nel 1978 costituito con altri soci una

* Com'era facile prevedere la via giurisprudenziale all'abrogazione *de facto* dell'art. 2059 c.c., cominciata con le sentenze gemelle 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828 (in questa *Rivista* 2003, 771) e confortata da Corte Cost. 30 giugno 2003, n. 233, con riferimento a danni non patrimoniali subiti dalla persona, si è estesa ai danni alla personalità. Prima seguendo la via traversa di una lite fra soci di una cooperativa (Cass. 729/05) e poi necessariamente in una controversia fra un militare leso nell'onore ed un periodico locale (Cass. 20205/05, *infra* p. 787) Con il che

si mette la parola fine anche al maldestro — e fallito — tentativo del legislatore di porre un tetto al risarcimento del danno per lesione della reputazione (v. i commenti di A. MANNA, *Nuove prospettive sulla diffamazione a mezzo stampa: profili di diritto penale sostanziale*, in questa *Rivista*, 2004, 1; e di M. MANTOVANI, *La parabola dell'onore fra diritto penale giurisprudenziale e prospettive di riforma*, *ivi*, 2005 183; nonché di V. ZENO-ZENCOVICH, *Note critiche su un disegno di legge di « riforma » della legge sulla stampa*, in *Critica del diritto*, 2005, 90).

cooperativa edilizia, che avrebbe dovuto eseguire una serie di opere di uso comune, delle quali gran parte erano mancate ed altre erano state eseguite da lui a sue spese.

Era poi accaduto che con la approvazione del regolamento di condominio si era instaurata una gestione sostanzialmente condominiale dei beni comuni, con pregiudizi per lui, che era stato gravato di spese indebitamente.

Aggiunse che altri danni aveva subito per la condotta dolosa o colposa degli amministratori, a causa della mancata individuazione di imprese di fiducia, con cui i soci avrebbero dovuto stipulare contratti di appalto per costruire le ville; della mancata redazione di un programma edilizio omogeneo, che aveva pregiudicato la uniformità costruttiva del complesso, incidendo sul valore economico delle singole proprietà e reso impossibile la costruzione di quattro lotti; altri danni aveva subito per effetto di ingiunzioni di pagamento per L. 700 milioni, sulla base di ingiustificate delibere assembleari e di una ipoteca iscritta a suo carico.

Gli amministratori resistettero alla pretesa e proposero domanda riconvenzionale per L. 1.200.000.000, negando che l'attore avesse eseguito le opere indicate in citazione, mentre aveva mancato di versare le quote a suo carico ed aveva avviato un programma sistematico di denunce ed esposti, per evidenziare supposti illeciti dell'organo di amministrazione, che avevano comportato il discredito sociale professionale posto a fondamento della domanda risarcitoria.

Negarono i convenuti di avere posto in essere condotte dolose o colpose ed eccepirono la nullità della domanda a causa della sua genericità, in ordine alle ragioni di danno, nonché la prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.

Nel giudizio si costituì anche la cooperativa, sostanzialmente aderendo alle difese dei predetti convenuti.

Il Tribunale di Bari con sentenza 19 giugno 2000 respinse la domanda attrice e, accogliendo la riconvenzionale, condannò il P. al risarcimento dei danni materiali e morali, in L. 50.000.000 per ciascuno degli amministratori, e alle spese processuali.

Il P. propose appello, che la corte barese con sentenza 19 novembre 2001 ha respinto, condannando l'appellante alle spese processuali in favore degli amministratori e della cooperativa, costituiti.

Ha preliminarmente giudicato inammissibile, perché nuova, la domanda di risarcimento ex artt. 96 c.p.c., 2043 c.c. e 6 par. 1 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, per i supposti danni patrimoniali e morali lamentati, in conseguenza dei giudizi numerosi ed inutili che sarebbero stati provocati dalla cooperativa, posto che con l'atto di appello la richiesta di declaratoria di responsabilità degli amministratori e della società era stata riferita a quanto dedotto in primo grado, in cui si era chiesta la condanna ex art. 2395 c.c..

Inammissibile ha del pari giudicato la deduzione di fatti nuovi, circostanze ed eccezioni e la produzione di documenti, perché per la prima volta compiute con la comparsa conclusionale; e lo stesso atto di impugnazione, laddove aveva l'appellante indicato le parti censurate della sentenza con riguardo al rigetto della sua domanda risarcitoria ed enunciato le doglianze in modo generico, senza indicare lo specifico errore della decisione impugnata, nonché con riferimento al capo che aveva rigettato la domanda di liberazione dal vincolo ipotecario degli immobili, rimasto inoppugnato.

Ammissibili ha invece giudicato le altre censure, relative all'accoglimento della domanda riconvenzionale, che ha però disatteso, ritenendo infondata quella riferita alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale — che era stata contestata sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui all'art. 2059 c.c. dal momento che l'opera diffamatoria, che aveva provocato discredito morale e sociale agli amministratori, aveva trovato riscontri probatori e inconferente risultava la assenza dei presupposti dell'art. 2059 c.c., essendo consentito al giudice civile di accertare, anche incidentalmente, la sussistenza di un fatto penalmente rilevante e consolidato essendo il principio che la tutela dell'onore e della reputazione della persona è assicurata dalle disposizioni civili, oltretutto penali, dell'ordinamento, sicché anche la diffamazione colposa assume rilievo per il risarcimento del danno morale, pur in assenza di querela e di sua rinunzia.

Ha dichiarato infondata la eccezione di genericità della domanda risarcitoria ed ha giudicato corretta la liquidazione equitativa compiuta dal primo giudice.

Del pari ha disatteso la doglianza riferita al cumulo — del quale era stata dedotta la illegittimità — del danno morale con quello patrimoniale.

Quanto, poi, all'assunto dell'appellante che gli amministratori fossero in malafede, in particolare con riferimento alla mancata predisposizione del regolamento condominiale con le tabelle millesimali e al mancato adeguamento dei bilanci alla reale situazione creditoria della cooperativa verso il P., la corte territoriale ha considerato che si era trattato pur sempre di un contrasto sulla misura della contribuzione dovuta dall'appellante e che, comunque, era risultata provata la attività posta in essere per la approvazione delle nuove tabelle di ripartizione delle spese comuni, che il P. aveva, tuttavia, contestato giudizialmente.

Propone ricorso per cassazione con cinque motivi illustrati da memoria P.P.; resistono con controricorso P.L., D.I.M. e D.S.C.F., che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi; non ha svolto difese la cooperativa Lamione.

Il ricorrente ha, inoltre, depositato osservazioni scritte di udienza alle conclusioni del P.M..

DIRITTO. — (*Omissis*). — Con i motivi terzo e quarto sono denunziate, rispettivamente, la erronea e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., con riferimento alla domanda riconvenzionale.

Premesso (terzo mezzo) che per il risarcimento del danno richiesto da controparte è necessario uno stretto legame tra fatto lesivo e accertamento della sua antigiuridicità compiuto in sede penale, rileva che l'affermazione della abusività degli atti e delle funzioni degli amministratori, in relazione alla impossibilità di raggiungere lo scopo sociale della cooperativa, era derivata dalle ingiustizie subite e che nessuna iniziativa penale costoro avevano assunto nei suoi confronti a tutela del loro onore.

Aggiunge (IV mezzo) che il danno non patrimoniale suppone un fatto reato e consiste in un turbamento ingiusto dello stato d'animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacità intellettive della vittima; situazioni nella specie non configurabili.

Contesta che il danno sia in re ipsa e lamenta il diverso trattamento riservato alla sua pretesa risarcitoria, rispetto a quella avversa, e la contraddizione della sentenza impugnata laddove, dopo avere ritenuto inam-

missibile ogni contenuto nuovo della comparsa conclusionale, proprio su di essa ha fondato gli argomenti negativi a suo carico.

(*Omissis*).

La Corte di Appello di Bari ha condiviso l'opinione del tribunale in ordine al fondamento della affermazione di responsabilità, in relazione alla condotta « dolosamente diffamatoria » posta in essere, a loro carico, dal P., attraverso un programma denigratorio e vessatorio, fatto di numerosi esposti e denunce e manifestato con espressioni che avevano procurato discredito morale e sociale e lesione della reputazione personale a ciascuno di essi; ed ha considerato che, una volta provata tale lesione, il danno è in re ipsa, realizzandosi una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana, alla quale il risarcimento deve essere commisurato, sia pure in termini di danno biologico.

Pertanto ha ritenuto che fosse risarcibile il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., tenuto conto dei principi che regolano i rapporti tra azione civile e azione penale, i quali consentono di accertare, anche in via incidentale, la sussistenza di un fatto a rilevanza penale, e dell'ulteriore principio, consolidato, che la tutela dell'onore e della reputazione della persona, contenuta nel vigente ordinamento, consente la qualificazione come illecito civile della diffamazione colposa e ammette che venga risarcito il danno morale, anche in mancanza di querela o in caso di rinuncia.

Ha poi accertato il danno patrimoniale nelle attività supplementari cui gli amministratori erano stati costretti — rispetto ai già gravosi oneri di gestione — « dovendo rintuzzare ad ogni piè sospinto gli ingiusti attacchi condotti dall'attore, così sottraendo tempo ed energie alle attività libero professionali dai medesimi esercitate »; ed ha altresì considerato corretta la utilizzazione del criterio equitativo, essendo proprio nel campo della lesione dei diritti della personalità e dell'onore che la valutazione equitativa trova frequente applicazione, sulla base di parametri riferiti da elementi di carattere soggettivo, quali la notorietà e la personalità dell'autore e del soggetto passivo del fatto illecito, e ad elementi di carattere oggettivo, quali la gravità delle offese.

Ed ha concluso che corretta era stata la affermazione di questi principi da parte del tribunale, allorché aveva « ravvisato la sussistenza sia del danno patrimoniale sia del danno morale, quantificandone il conseguente obbligo risarcitorio ed esponendone congrua motivazione ».

A fronte di tali argomentazioni il ricorrente, dopo avere rilevato che il fatto lesivo deve essere antigiuridico e deve essere accertato in sede penale; che nessuna iniziativa in quella sede gli amministratori avevano assunto nei suoi confronti e che le sue affermazioni in ordine ai loro abusi erano conseguite alle ingiustizie subite (III motivo), ha osservato che il giudice di primo grado aveva mancato di trasmettere di ufficio le plurime *notitiae criminis* al Procuratore della Repubblica e negato che comunque gli amministratori avessero ricevuto ingiusti turbamenti nel loro stato d'animo, tali da realizzare il danno morale, contestando infine che il danno sia in re ipsa (IV motivo).

Le deduzioni svolte, che omettono qualunque censura alle valutazioni in fatto e in diritto concernenti la liquidazione del danno patrimoniale, per ciò che attiene al non patrimoniale sono assolutamente prive di indicazioni in ordine alle ragioni giuridiche contrapponibili ai rilievi della sentenza impugnata, tanto da appalesarsi apodittiche e generiche.

La corte di merito ha fatto, comunque, corretto uso dei principi affermati da questo giudice di legittimità e dal giudice delle leggi, della ricostruzione dell'illecito a rilevanza penalistica, al punto da non costituire un limite al risarcimento del danno di cui si tratta, in relazione al quale non interessa che il fatto reato sia effettivamente esistente in tutti i suoi elementi e che sia punibile, ma solo che possa astrattamente configurarsi come illecito penale, tanto da poter maggiormente turbare nella sua materialità e coscienza sociale; con l'effetto che, quando possa essere configurato astrattamente come lesione penalmente rilevante, la contemporanea lesione dell'interesse civile deve essere risarcita in termini di danno non patrimoniale (Cass. SS.UU. 6651/1982); alla più evoluta identificazione dell'area di risarcibilità di quest'ultimo, che ha fatto perdere all'art. 2059 c.c. la funzione sanzionatoria, per fargli assumere solo quella tipizzante dei singoli casi di risarcibilità di siffatto pregiudizio, al punto che « il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 c.p., in coerenza con la diversa funzione assolta dalla norma... non postula più, come si riteneva per il passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato » (Corte Cost. 11 luglio 2003 n. 233).

E a prendere atto di tale evoluzione hanno concorso numerose recenti decisioni di questa Corte, che hanno ribadito che il danno non patrimoniale non è più identificabile con il solo danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo, transiente, determinato dal fatto illecito reato, ma deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi la ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza alcuna soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. 16716, 16305, 12124, 8828, 8823, 7283, 7282, 7281/2003); trovando il pregiudizio obiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio, la dignità e la salute, ristoro in applicazione dell'art. 2043 c.c. e fondamento normativo nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona, la cui rilevanza costituzionale è espressa anche attraverso l'immagine, l'onore, il nome, la reputazione, la riservatezza, al di là, dunque, dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato (Corte Cost. 479/1987; 184/1986).

Infondato è, dunque, l'assunto che l'antigiuridicità del fatto lesivo debba essere accertata in sede penale, mentre è irrilevante che nessuna iniziativa penalistica abbiano assunto gli amministratori, come è irrilevante la dedotta circostanza che il Perrini avesse ritenuto di avere subito ingiustizie, posto che il suo diritto di critica all'operato della società e dei suoi organi gestori andava, come non ha mancato di rilevare la corte di merito — senza che il punto sia stato oggetto di impugnazione — contenuto nel rispetto del principio del *neminem laedere*, invece violato con l'uso di espressioni diffamatorie.

Quanto, infine, alla affermazione che il danno di cui si tratta sia *in re ipsa*, la censura proposta, nel momento in cui si limita ad osservare lacoicamente che è sempre richiesta la prova del danno morale, non coglie la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6507/2001; 11103/1998; 2576/1996), ha osservato « che ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della

reputazione personale... una volta provata detta lesione il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quella indicata dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana, alla quale il risarcimento deve essere commisurato sia pure in tema di danno biologico »; ed ha aggiunto che non può revocarsi in dubbio che nella specie vi sia stata la lesione del prestigio professionale e dell'onore degli amministratori, intaccati dalla moltitudine di esposti e denunce a firma del P., Affermazioni che, lungi dal negare la esigenza della prova del sofferto danno morale, evidenziano la sufficienza della accertata lesione della reputazione personale ad integrare, di per sé, la prova anche della sua riduzione o perdita.

Il ricorso principale va, dunque, respinto, e per l'effetto va dichiarato assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 10.100, di cui 100 per esborsi e 10.000 per onorari.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale alle spese processuali in Euro 10.100,00 di cui 100,00 per esborsi e 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.